



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 ottobre 2022
(OR. en)

13184/22
PV CONS 57
ECOFIN 960

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Economia e finanza)
4 ottobre 2022

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
2.	Approvazione dei punti "A"	
a)	Elenco non legislativo	
b)	Elenco legislativo	3

Deliberazioni legislative

3.	Regolamento relativo ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza	5
4.	Varie	6
	Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari	

Attività non legislative

5.	Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina	6
6.	Prezzi elevati dell'energia e mercati finanziari: stato dei lavori	6
7.	Ripresa economica in Europa	6
a)	Relazione di revisione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza	
b)	Decisioni di esecuzione del Consiglio nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza	
8.	Preparazione della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 del 12 e 13 ottobre 2022 e riunioni annuali dell'FMI: mandato dell'UE e dichiarazione al Comitato monetario e finanziario internazionale (IMFC).....	6
9.	Conclusioni sui finanziamenti per il clima in vista della 27 ^a Conferenza delle Parti (COP 27) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che si terrà dal 6 al 18 novembre 2022 a Sharm El-Sheikh.....	6
10.	Ruolo delle dogane dell'UE a fini di bilancio e non di bilancio	7
11.	Varie	7
	Stato dell'attuazione della normativa in materia di servizi finanziari	
	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	8

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 12814/22.

2. **Approvazione dei punti "A"**

a) **Elenco non legislativo**

12816/22

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel documento 12816/22, inclusi i documenti COR e REV, presentati per l'adozione. Le dichiarazioni relative a questi punti figurano nell'addendum.

Per i punti in appresso, i documenti vanno letti come segue:

Atti delegati o atti di esecuzione

Salute

9. Direttiva delegata (UE) .../... della Commissione del 29.6.2022 che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato
Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni
approvato dal Coreper, parte prima, del 28.9.2022

12560/1/22 REV 1
+ 12560/22 ADD 1
10815/22
+ **COR 1 (It)**
SAN

b) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

12817/22

Economia e finanza

1. **Regolamento sulla catena partecipativa ("daisy chain")**

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 28.9.2022



12617/22
PE-CONS 23/22
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 114 TFUE).

Mercato interno e industria

2. **Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE**  12624/22
+ ADD 1-2
PE-CONS 30/22
COMPET
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 28.9.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 114 TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Occupazione e politica sociale

3. **Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea**  12616/22
+ ADD 1 REV 2
PE-CONS 28/22
SOC
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 28.9.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario della Danimarca e della Svezia e l'astensione dell'Ungheria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Trasporti

4. **Direttiva relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)**  12630/22
PE-CONS 22/22
CODIF
TRANS
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 28.9.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 91 TFUE).

5. **Regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)**  12620/22
PE-CONS 34/22
PECHE
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 28.9.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

6. **Regolamento che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio**  12618/1/22 REV 1
+ REV 1 ADD 1
PE-CONS 36/22
PECHE
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 28.9.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Regolamento relativo ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza**  12662/2/22 REV 2
Orientamento generale

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale sul regolamento relativo ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

4. **Varie** 12320/22
Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari
Informazioni fornite dalla presidenza

La presidenza ha informato i ministri in merito allo stato di avanzamento delle attuali proposte legislative in materia di servizi finanziari.

Attività non legislative

5. Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Scambio di opinioni
6. Prezzi elevati dell'energia e mercati finanziari: stato dei lavori
Presentazione da parte della Commissione e scambio di opinioni
7. Ripresa economica in Europa
- a) Relazione di revisione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Presentazione da parte della Commissione e scambio di opinioni ☐ 12275/22 + ADD 1
- b) Decisioni di esecuzione del Consiglio nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Adozione (*)
8. Preparazione della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 del 12 e 13 ottobre 2022 e riunioni annuali dell'FMI: mandato dell'UE e dichiarazione al Comitato monetario e finanziario internazionale (IMFC)
Approvazione 12367/22
12368/22
9. Conclusioni sui finanziamenti per il clima in vista della 27^a Conferenza delle Parti (COP 27) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che si terrà dal 6 al 18 novembre 2022 a Sharm El-Sheikh
Approvazione 12478/22 + ADD 1

10. Ruolo delle dogane dell'UE a fini di bilancio e non di bilancio
Scambio di opinioni

12527/22

11. Varie
Stato dell'attuazione della normativa in materia di servizi
finanziari
Informazioni fornite dalla Commissione

-
- Prima lettura
 - Punto basato su una proposta della Commissione
 - (*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione
-

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 12814/22

**Punto 3 dell'elenco
dei punti "B":**

**Regolamento relativo ai capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e
la resilienza**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Nel concordare l'orientamento generale proposto oggi dalla presidenza sulla proposta REPowerEU, il Consiglio desidera sottolineare che il criterio di ripartizione e le fonti di finanziamento previsti nella proposta in oggetto non costituiscono un precedente per le future discussioni del Consiglio in merito ad altre proposte legislative in materia."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione collaborerà con il Parlamento europeo e il Consiglio su delle misure eccezionali temporanee mirate nell'ambito del quadro per la politica di coesione per il 2014-2020 nel contesto dell'intervento di emergenza dell'UE per far fronte ai prezzi elevati dell'energia."

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 12817/22

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione riconosce l'importanza della competitività, dell'innovazione e degli investimenti nei servizi digitali, in particolare per quanto riguarda le microimprese, le piccole e medie imprese e le start-up. A tal fine, la Commissione si è impegnata ad agevolare il rispetto della legge sui servizi digitali da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle start-up, in particolare mobilitando programmi pertinenti a favore dell'innovazione, della diffusione delle tecnologie digitali e della normazione."

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La Danimarca sostiene il testo finale nell'ottica di ultimare il regolamento sui servizi digitali per aggiornare le norme orizzontali che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali. Riteniamo che il regolamento definitivo sui servizi digitali sia essenziale per rendere l'ambiente online più sicuro, prevedibile e affidabile e accogliamo inoltre con favore le principali modifiche apportate durante il trilogico, quali la protezione dei minori e la prevenzione dei modelli oscuri.

Tuttavia, ci rammarichiamo profondamente del fatto che il regolamento non definisca ulteriori responsabilità per i fornitori di mercati online per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. A nostro avviso, le responsabilità definite nel regolamento non corrispondono al ruolo chiave svolto dai mercati online nella distribuzione dei prodotti. Costituisce ad esempio un problema il fatto che nessuno nell'Unione europea possa essere ritenuto responsabile nei casi in cui i mercati online permettono agli operatori commerciali di vendere i loro prodotti e servizi che provengono da paesi terzi direttamente ai consumatori europei. Abbiamo assistito a vari casi in cui i consumatori europei hanno finito per acquistare prodotti pericolosi e illegali. Sebbene i mercati online siano tenuti a valutare le informazioni fornite dagli operatori commerciali e a effettuare verifiche casuali in termini di prodotti illegali, il testo finale mantiene nel complesso un approccio reattivo che va a scapito non solo della protezione dei consumatori, ma anche della competitività delle imprese europee. A tale riguardo, auspicavamo un regolamento più ambizioso che garantisse, ad esempio, la presenza permanente nell'UE di una parte responsabile dei prodotti che entrano nel mercato europeo.

Poiché constatiamo ancora la necessità di un approccio più ambizioso in materia al fine di garantire un'adeguata protezione dei consumatori, continueremo a perseguire questo importante programma nell'ambito di altre normative pertinenti, compresi i negoziati di trilogico sul regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sostiene l'obiettivo di salari minimi adeguati nell'Unione europea.

L'Austria ribadisce la necessità di rispettare pienamente il diritto primario, la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri basata sul trattato, nonché i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Occorre preservare i diversi modelli di mercato del lavoro, la piena autonomia delle parti sociali e i sistemi consolidati di contrattazione collettiva.

L'Austria sottolinea che, conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la natura e i limiti della competenza dell'Unione al riguardo, l'Unione europea non può intervenire direttamente sul livello delle retribuzioni, per non pregiudicare la competenza degli Stati membri e l'autonomia delle parti sociali in questo ambito. Pertanto, esiste una base giuridica solo per una direttiva intesa a istituire un quadro procedurale, che non può obbligare gli Stati membri a concedere a tutti i lavoratori l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo.

Tenuto conto dell'analisi contenuta nel parere del Servizio giuridico del Consiglio, l'Austria richiama l'attenzione sul suo modello di determinazione salariale, basato esclusivamente sui contratti collettivi. Ritiene che la proposta di direttiva non sia finalizzata a modificare o compromettere il sistema austriaco di fissazione dei salari e che non inciderà sugli Stati membri dotati di sistemi di contrattazione collettiva ben funzionanti.

Per questi motivi, l'Austria interpreta il testo nel modo seguente:

- la direttiva proposta non conferisce diritti individuali ai lavoratori;
- gli obblighi in materia di adeguatezza derivanti dalla direttiva sono limitati ai salari minimi legali;
- ai sensi della direttiva, le retribuzioni negoziate dalle parti sociali sono sempre considerate adeguate;
- la direttiva autorizza, ma non obbliga, gli Stati membri a introdurre salari minimi legali;
- la direttiva autorizza, ma non obbliga, gli Stati membri a introdurre contratti collettivi nei settori in cui le parti sociali non ne hanno concordati."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Il paese tiene fede ai propri impegni in materia di diritti umani e continuerà a farlo in futuro.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "genere" che sono incompatibili con alcuni principi fondamentali della Costituzione bulgara. Inoltre, nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sesso" utilizzata nella Costituzione può essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Riconoscendo l'importanza della questione, la Repubblica di Bulgaria non si oppone all'adozione del progetto di direttiva relativa a salari minimi; tuttavia, in linea con le summenzionate decisioni della Corte costituzionale, dichiara che, per quanto riguarda il riferimento ai dati disaggregati per genere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, la Repubblica di Bulgaria raccoglierà e fornirà solo dati disaggregati per sesso (uomini/donne)."

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La determinazione dei salari in Danimarca è competenza delle parti sociali ed è essenziale preservare l'autonomia di queste ultime a tale riguardo. La Danimarca si oppone quindi, in linea di principio, all'introduzione di qualsiasi regolamentazione vincolante a livello dell'UE in materia di salari minimi. È questa la ragione per cui la Danimarca si è sempre opposta alla direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

Apprezziamo gli sforzi compiuti per rispondere alle preoccupazioni espresse dalle presidenze coinvolte nei negoziati sulla direttiva in sede di Consiglio. Cionondimeno, in linea di principio, la Danimarca non può sostenere la direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. La Danimarca conviene pienamente che tutti i lavoratori dell'Unione europea dovrebbero poter vivere una vita dignitosa grazie al loro salario, allorché lavorano a tempo pieno. Il conseguimento di tale obiettivo deve avvenire nel rispetto del fatto che la determinazione dei salari è di competenza nazionale e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"Il governo ungherese si impegna a garantire un funzionamento adeguato ed efficiente del sistema nazionale di determinazione dei salari minimi. Dal 2010 il salario minimo ungherese è più che raddoppiato ed è stato stabilito previa consultazione delle parti sociali. Questo fatto, tra l'altro, dimostra chiaramente il fermo impegno del governo a migliorare il tenore di vita di tutti. A seguito di un accordo firmato tra il governo e le parti sociali, il salario minimo nazionale in Ungheria è stato ulteriormente aumentato del 20 % dal 1° gennaio 2022, il che rappresenta il tasso di aumento più elevato nell'UE.

L'Ungheria ricorda che la regolamentazione delle retribuzioni, compresa la determinazione dei salari minimi, rientra chiaramente nella competenza esclusiva degli Stati membri, come sancito dall'articolo 153, paragrafo 5, TFUE, ed è uno strumento essenziale della politica economica nazionale.

Inoltre, l'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con questi ultimi e con la sua legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" come riferito al sesso e, di conseguenza, il riferimento ai dati disaggregati per genere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del testo della direttiva come dati disaggregati per sesso (donne e uomini)."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi la Polonia interpreterà l'espressione "parità di genere" come parità tra donne e uomini e l'espressione "divario retributivo di genere" come disparità retributive tra donne e uomini, in conformità degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea nonché dell'articolo 8 e dell'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, la Polonia interpreterà qualsiasi altra espressione contenente il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Punto 6 dell'elenco dei punti "A":

Regolamento che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato in più occasioni la necessità di migliorare ulteriormente il processo di attuazione delle misure di conservazione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in particolare per quanto concerne la tempestività.

La Commissione si rammarica che il suo tentativo di razionalizzare il processo di attuazione non sia stato pienamente accolto dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione continuerà a collaborare con il Parlamento europeo e il Consiglio per migliorare ulteriormente tale processo."